



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TRIESTE
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
n. 34 / 2010

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Trieste;

Ravvisata la necessità di aggiornare e disciplinare gli aspetti concernenti la sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Trieste, che comprende il territorio dei Comuni di Muggia, Trieste e Duino Aurisina e che si estende tra San Bartolomeo (confine di Stato) di Muggia e l'asse mediano della foce del fiume Timavo di Duino Aurisina;

Visti gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

Visto il D.M. 12 novembre 1986, istitutivo della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste ed il D.M.26 maggio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta "Miramare";

Valutata la conformazione morfologica delle coste di giurisdizione, in relazione alla diversa utilizzazione delle stesse ai fini balneari e la presenza di bagnanti in una fascia litoranea caratterizzata da una costa a forte pendio e priva di strade pubbliche di accesso;

Vista la propria Ordinanza n. 10/84 in data 14 giugno 1984, sull'esercizio dell'attività del windsurf;

Vista la propria Ordinanza n. 55/1996 in data 15 giugno 1996, che disciplina l'uso dell'acquascooter, come modificata dall'Ordinanza n. 21/2003 in data 29 luglio 2003;

Visti i Decreti Ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;

Visto il regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la propria Ordinanza n. 41/2009 in data 20.05.09 che ha disciplinato la sicurezza per l'attività balneare per la stagione 2009;

Vista l'Ordinanza n. 1/03 in data 31 luglio 2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Trieste, che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa durante la stagione balneare;

Vista la propria Ordinanza n. 7/2006 in data 10.05.06 che disciplina l'attività di locazione ed il noleggio di natanti da diporto;

Vista la propria Ordinanza n. 8/2006 in data 11 maggio 2006 che disciplina la navigazione nella rada e nel porto di Trieste;

Vista la Legge 8 luglio 2003, n. 172 “Disposizione per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il Decreto Legislativo n. 171 del 19 luglio 2005 Codice delle Nautica da Diporto ed Attuazione delle direttive 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172;

Visto il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della Nautica da Diporto”;

Visto il dispaccio prot. nr. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “ Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

Vista la legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delega ai Comuni rivieraschi la gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative;

Visto l’art. 1 comma 251 lettera E della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

Visto il dispaccio prot. n. 02.01/13413 datato 08.2.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alla disciplina dell’attività balneare e subacquea con quella esercitata dalle unità a motore;

Visti i dispaccio prot. n. 02.01/30482 e prot. n. 02.02./32472 rispettivamente in data 27.3.2007 e 03.4.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi all’attuazione del disposto del sopra citato art. 1 comma 251 lettera E della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’esito delle riunioni tenutesi con i titolari dei Circondari Marittimi di Trieste, Monfalcone, Grado e i rappresentanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Trieste, Muggia, Duino Aurisina, Monfalcone, Grado, Lignano Sabbiadoro e dell’Autorità Portuale di Trieste avente per oggetto il riparto di competenze tra le Autorità Marittime e gli enti territoriali in materia di disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento.

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono ed in ottemperanza alle disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni rivieraschi in materia di fruizione di spiagge;
2. Una struttura balneare che, per finalità turistico-ricreative, intenda operare prima della data di inizio, ovvero successivamente alla conclusione della stagione balneare, come stabilita dall’ente gestore delle funzioni amministrative in tema di demanio marittimo, dovrà assicurare, durante tali periodi, il servizio di salvamento nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni rimarrà aperta soltanto per elioterapia, issando una bandiera rossa ed esponendo un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”;**

3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. si applicano ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina e Muggia per le spiagge libere rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Qualora nelle stesse le amministrazioni citate non possano garantire il servizio di salvamento, ne devono dare immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Trieste prima dell'apertura della stagione balneare, apponendo, in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, adeguata segnaletica (depositandone idonea mappatura presso la Capitaneria di porto di Trieste), ben visibile dagli utenti, redatta, oltre che in italiano, in più lingue straniere tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, recante la dicitura di cui al precedente punto 2.

**ART. 2
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI**

1. La zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge (o dalle coste basse) e 100 metri dalle coste a picco è prioritariamente riservata alla balneazione.

Gli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari storicamente operanti all'interno del porto e della rada di Trieste sono prioritariamente destinati alla balneazione, senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare dei medesimi, con le seguenti distanze dagli stessi:

- 70 metri: Punta Olmi, Bagno San Rocco, CRAL APT, Dopolavoro Ferroviario;
- 50 metri: Lanterna, Antica Diga;
- 25 metri, a partire dalla banchina antistante la piscina, per l'Ausonia;

Gli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari prossimi alle imboccature dei porti minori di Grignano e di Duino Aurisina sono prioritariamente destinati alla balneazione, senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare dei medesimi, con le seguenti distanze dallo stesso:

- 70 metri: Sirena;
- 25 metri: Dama Bianca.

- 1.1 Il limite delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di tre.

Nelle zone del porto e della rada di Trieste adibite alla balneazione, in prossimità dell'imboccatura dei porti e dei canali navigabili, detti gavitelli dovranno essere posizionati a una distanza non superiore ai 10 metri l'uno dall'altro, collegati tra di loro con cavo tarozzato galleggiante;

- 1.2 I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Nel caso che la profondità di metri 1,60 sia superata entro 10 metri dalla costa, in sostituzione del segnalamento a mare, deve essere posizionato un numero adeguato di cartelli (depositando idonea mappatura presso la Capitaneria di porto di Trieste) in zona ben visibile agli utenti, redatti, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”;

- 1.3 I concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione per la presenza di scogli, fondali insufficienti, ecc..., con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA
...(indicare il pericolo specifico)”

1.4 È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posizionati e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi, o comunque resi illeggibili.

1.5 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 si applicano anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina e Muggia per le spiagge libere frequentate da bagnanti rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Qualora non possa essere garantita la messa in opera dei sistemi di segnalazione a mare, le amministrazioni citate dovranno, prima dell'apertura della stagione balneare, apporre sulle spiagge libere interessate la seguente segnaletica, ripetuta più volte (depositandone idonea mappatura alla Capitaneria di Porto di Trieste) in zona ben visibile agli utenti, e redatta, oltre che in italiano, in più lingue straniere tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recante le seguenti diciture:

1.5.1 “ATTENZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE
METRI ***(a seconda dei casi metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”,
per il punto 1.1;

1.5.2 “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”,
per il punto 1.2.

2. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 08.30 e le 19.30 **E' VIETATO** il transito di qualsiasi unità a motore e a vela, windsurfs compresi, ad eccezione di:

a) natanti da diporto di piccole dimensioni (*privi di motore*) tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;

b) unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;

c) unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima;

d) mezzi appartenenti all'A.R.P.A., adibiti a campionamenti delle acque a fini di balneazione (riconoscibili dalla dicitura “Servizio campionamento”);

e) mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei (autorizzati dall'Autorità Marittima).

Le unità di cui ai precedenti punti da a) ad e) devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito.

2.1. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione è altresì **VIETATO**:

2.2. L'ormeggio o l'ancoraggio di ogni unità navale, salvo i casi previsti con apposita concessione o autorizzazione demaniale marittima (ad eccezione delle unità di cui al precedente comma a) e con le medesime modalità);

2.3. Il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio/ammaraggio di velivoli (inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi similari), salvi i casi previsti dalle vigenti norme (mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio);

2.4. Il transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela nei tratti di costa frequentati da bagnanti, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari (o, per le spiagge libere, i Comuni) abbiano provveduto a separare, con la massima evidenza, le zone destinate ai bagnanti da quelle riservate all'esercizio di tale attività (la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti).

3. Nei casi di necessità, l'eventuale attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione dovrà avvenire adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa;
4. I concessionari di strutture balneari devono avvertire l'utenza, tramite l'altoparlante o megafono, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri da detti mezzi;
5. Il nuotatore che si spinga al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato ad utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri) previsti per i subacquei, meglio indicati al successivo art. 6.

ART. 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' VIETATA la balneazione:

- a) Nei porti, escluse le zone di cui al precedente articolo 2 comma 1;
- b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) nelle acque costituenti parte integrante della Riserva Marina di Miramare in sito evidenziata e delimitata da apposita segnaletica galleggiante;
- d) negli specchi acquei destinati agli impianti fissi di pesca ed acquacoltura (piscicoltura – mitilicoltura) e nei relativi canali di accesso intermedi;
- e) nelle foci dei fiumi e nei canali navigabili;
- f) negli specchi acquei delimitati come corridoi di lancio;
- g) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

ART. 4 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Durante l'orario d'apertura, e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire ininterrottamente il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti, anche a mezzo di impresa terza, con almeno un assistente, abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). L'eventuale consorzio per il servizio di salvamento dovrà essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di Porto di Trieste utilizzando la "scheda informativa" in allegato **n. 1** alla presente ordinanza.
 - 1.1 I concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, prima della data di apertura al pubblico, devono inviare all'Autorità Marittima di Trieste la scheda informativa in allegato n. 1 alla presente Ordinanza.
 - 1.2 Ad ogni assistente bagnanti deve essere garantito il riposo psico-fisico.
 - 1.3 Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

- 1.4 A bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente:
- a) per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadri, n. 1 assistente ai bagnanti;
 - b) per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadri, n. 1 assistente ai bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione; Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.
2. Il servizio di salvamento, qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero dato in gestione ad un'impresa (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati (cessionari e/o Comuni) è soggetto, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, alla previa elaborazione di un piano che preveda un adeguato numero di postazioni e d'idonee unità di salvamento. Detto piano deve essere comunicato all'Autorità Marittima e in ogni caso non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvamento. In particolare, l'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte a mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati. Il piano deve contenere:
- a) l'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio, indicante l'estensione del fronte mare di ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli concessori;
 - b) una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, su cui siano indicati l'estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti, le posizioni delle postazioni e di tutte le dotazioni previste;
3. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Detto assistente, salvo casi di forza maggiore, non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio se non previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve:
- 3.1 Indossare una maglietta, recante la scritta "SALVAMENTO", di colore bianco o altro colore perfettamente distinguibile dal rosso;
 - 3.2 Eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche sopra la maglietta di cui al punto precedente, dovranno avere le caratteristiche richieste per la predetta;
 - 3.3. Essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
 - 3.4. Tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto di Trieste tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, provvedendo anche all'invio della scheda di segnalazione in allegato **n. 2** alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
 - 3.5. Fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Capitaneria di porto di Trieste, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
 - 3.6. Prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite e provvedere a termine

intervento, unitamente al gestore della struttura balneare, a inviare alla Capitaneria di Porto di Trieste la "scheda rilevazione incidenti" allegato n. 2 alla presente Ordinanza;

3.7. Chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;

3.8. Stazionare, salvo casi di assoluta necessità o urgenza, nella postazione di cui al successivo comma 4 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

4. Ogni assistente bagnanti è assegnato ad una postazione di salvamento, posta nel punto mediano della zona di metri 80 di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno due metri. In ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:

4.1. Un binocolo;

4.2. Un megafono;

4.3. Metri 200 di cavo di salvamento tipo galleggiante con cintura e bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;

4.4. Un paio di pinne;

4.5. Un'imbarcazione a remi di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" di colore bianco, e dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

5. E' facoltà del concessionario (anche in forma consorziata o associata), ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la postazione di salvamento una unità con propulsore ad idrogetto per il salvamento, dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Trieste. Al riguardo:

5.1. Resta fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nelle forme stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego dell'unità ad idrogetto per il salvamento solo ausilio o integrazione all'unità di salvamento di cui al precedente comma 4.5.;

5.2. Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnante la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc.). In caso di intervento, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

5.3. In caso di utilizzo di unità ad idrogetto per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme:

a) l'unità del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e deve recare la scritta "SALVAMENTO" su entrambi i lati;

b) l'unità deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvamento;

c) l'unità deve essere dotata di elica interna al sistema di propulsione;

d) l'unità deve essere dotata di una barella di salvamento, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;

- e) l'unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica (*ai sensi dell'art. 39 del Codice della nautica da diporto*);
- f) a bordo delle unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare una cintura di salvamento ed idoneo casco di protezione;
- g) l'unità deve utilizzare, per le operazioni di lancio ed atterraggio, l'apposito corridoio di lancio. In alternativa, durante l'arco orario giornaliero della balneazione, può stazionare o in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione collegata ad un corpo morto da rimuovere a fine stagione balneare;

5.4. L'unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d'uso, può essere impiegata, durante l'orario di balneazione secondo quanto previsto dai seguenti commi:

- a) prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l'utilizzo, in sicurezza ed in tempi ridotti, del mezzo di cui all'art. 4.5.;
 - b) per prove di efficienza dell'unità (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente Ordinanza) e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio) finalizzato alla condotta del mezzo e della simulazione di recupero bagnante in difficoltà.
6. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato. L'avviso di cui sopra deve essere comunque ripetuto anche per alto parlante.
7. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- 7.1. tre bombole individuali di ossigeno in stato di efficienza, da un litro cadauna, senza riduttore di pressione;
 - 7.2. una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - 7.3. un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - 7.4. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
8. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
- 8.1. di due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionare sulla battigia in prossimità degli estremi della concessione;
 - 8.2. di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso, individuato dalla scritta "LOCALE DI PRIMO SOCCORSO" di colore rosso su campo bianco. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di cui al precedente comma 7.

8.3. di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ART. 5

ATTIVITA' DI PESCA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE

1. Nel corso della stagione balneare tra le ore 07.30 e le 19.30, non è consentito l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea, nella fascia di mare riservata alla balneazione.
2. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme di seguito si riassumono:
3. la pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
4. l'esercizio della pesca subacquea non è consentito:
 - a) nell'ambito del porto di Trieste;
 - b) negli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste e lungo le opere foranee degli stessi;
 - c) a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
 - d) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - e) dal tramonto al sorgere del sole.
- 4.1. NON E' CONSENTITO attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
5. Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita ordinanza della Capitaneria di porto di Trieste.
6. In parziale deroga al punto 1, nel periodo fra il 1° maggio ed il 31 maggio, nella zona di mare antistante la costa, dal porticciolo di Santa Croce alla Cava di Sistiana è consentito l'esercizio della pesca con reti da posta, mediante natanti a remi, dalle ore 19.30 alle 09.30.

ART. 6

ATTIVITA' SUBACQUEE IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata su di esso, e a bordo dello stesso deve essere obbligatoriamente presente anche almeno una persona pronta ad intervenire. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale della predetta segnalazione. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

- 1.1. Nel caso di immersioni subacquee notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, presente sull'unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull'asta del segnale galleggiante.
- 1.2. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di moderare la velocità e di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale indicante la presenza del subacqueo.
2. L'attività subacquea non è consentita, ferma restando la particolare regolamentazione della riserva di Miramare:
 - a) nel porto di Trieste;
 - b) a distanza inferiore di 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti di pesca;
 - c) nell'ambito degli approdi e delle relative imboccature;
 - d) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
3. E' consentita l'attività subacquea, effettuata senza mezzi di respirazione per motivi ludici o didattici, nelle zone e negli orari destinati alla balneazione.

ART. 7
CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS (MOTO D'ACQUA)

1. Limitazioni e divieti - La navigazione con acquascooters (moto d'acqua) nel Circondario Marittimo di Trieste non è consentita:
 - a) nelle acque del porto di Trieste;
 - b) nelle zone di mare destinate alla balneazione fino a 200 metri dalla costa;
 - c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - d) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - e) tra la costa e le congiungenti delimitanti all'esterno gli specchi acquei destinati agli impianti di mitilicoltura;
2. Condizioni per l'esercizio - L'utilizzo degli acquascooters (moto d'acqua) nel Circondario Marittimo di Trieste è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
 - a) nella fascia di mare compresa tra i 200 ed i 500 metri dalla costa, gli acquascooters devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocamento;
 - b) ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la conduzione degli acquascooters è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
 - c) in navigazione negli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 3 nodi), dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito;
 - d) durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si

naviga e un casco protettivo secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica;

e) gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico);

f) durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;

g) il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;

h) l'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;

i) la partenza e l'arrivo in costa degli acquascooters, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute nel successivo articolo 13;

ART. 8 ATTIVITA' DELLO SCI NAUTICO

1. Limitazioni e divieti - Lo sci nautico nel Circondario Marittimo di Trieste non è consentito:

a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;

b) ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge e dalle coste basse frequentate da bagnanti, ed a 200 metri dalle coste cadenti a picco sul mare;

c) nelle aree vietate alla balneazione di cui all'art. 2;

d) nel porto di Trieste;

e) all'interno degli approdi minori del Circondario Marittimo di Trieste ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi;

2. Condizioni per l'esercizio - L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26.01.1960 e successive modifiche ed integrazioni, è subordinato, oltre alle prescrizioni del presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di navigazione da diporto. Si riportano di seguito le principali norme previste:

a) il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico deve essere munito di patente nautica;

b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;

c) lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;

- d) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- f) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- g) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
- h) ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività;
- i) il mezzo nautico deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di sicurezza per la Nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
- l) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 13.

ART. 9 ESERCIZIO DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

1. Limitazioni e divieti - L'esercizio del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Trieste non è consentito:
 - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa;
 - c) nelle aree vietate alla balneazione di cui all'art. 2;
 - d) nell'ambito portuale e nei canali di accesso al porto di Trieste;
2. Condizioni per l'esercizio - La pratica del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Trieste può essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - b) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore;
 - c) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico deve essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;

- d) durante l'esercizio del paracadutismo non è consentito il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- e) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- g) le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- i) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- l) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altra unità intenta nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- m) l'unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività;
- n) il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la Nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;

ART. 10 CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

1. Limitazioni e divieti - L'uso della tavola a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Trieste non è consentito:
 - a) nel Porto di Trieste delimitato dalla congiungente Punta Ronco- boa foranea del canale delle petroliere – faro della Vittoria;
 - b) all'interno dei porticcioli del Circondario Marittimo ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccature degli stessi;
 - c) negli specchi acquei vietati alla balneazione di cui all'art. 2;
 - d) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - e) a distanza inferiore ai 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

f) oltre 1000 (mille) metri dalla costa.

2. Condizioni per l'esercizio - L'uso delle tavole a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Trieste è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:

a) l'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;

b) coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare un mezzo di salvataggio individuale del tipo conforme alla normativa in vigore indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;

c) durante la stagione balneare la navigazione delle tavole a vela (windsurf) è consentita esclusivamente negli specchi acquei esterni alla zona riservata alla balneazione ed entro i 1.000 metri dalla costa. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 13;

d) la partenza e l'atterraggio devono avvenire entro appositi corridoi a ciò riservati. Qualora non installati, i conduttori devono attraversare la zona riservata alla balneazione con rotta perpendicolare alla battigia senza usufruire della vela, fin dove non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri.

ART. 11 CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

1. Limitazioni e divieti - L'uso del kitesurf nel Circondario Marittimo di Trieste non è consentito:

a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;

b) nell'ambito del porto di Trieste;

c) negli specchi acquei vietati alla balneazione di cui all'art. 2;

d) a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dall'imboccatura dei porti;

2. Condizioni per l'esercizio - L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) nel Circondario Marittimo di Trieste è consentito alle seguenti condizioni e modalità:

a) il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età che devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore; è obbligatorio l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kitesurf nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;

b) è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l'attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;

c) è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A

titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);

d) durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 400 dalla battigia frequentata da bagnanti e i 1.000 metri dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 13.

ART. 12 LOCAZIONE E NOLEGGIO DI PICCOLI NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione ed il noleggio di natanti da diporto sono disciplinate dall'ordinanza n. 7/06 in data 10.05.2006. Per il noleggio e locazione di navi e imbarcazioni da diporto si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 lett. a) e 2, del citato D.Lvo n. 171/05.
2. Chi intende esercitare l'attività di locazione e di noleggio dei piccoli natanti, destinati al diporto dei bagnanti, a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, delle tavole a vela e dei piccoli natanti a vela con velatura in opera non superiore a mq. 4, deve presentare apposita dichiarazione alla Capitaneria di Porto di Trieste.

Detta attività è disciplinata dalle seguenti norme:

a) i piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa con un numero massimo persone a bordo nel rispetto dei limiti previsti dal vigente Regolamento di Sicurezza per la Nautica da diporto;

b) le tavole a vela e le piccole unità a vela non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa;

c) ogni natante impiegato nell'attività di locazione/noleggio deve essere contrassegnato da un numero progressivo seguito dall'indicazione della ditta e il numero massimo delle persone trasportabili;

d) il locatore/noleggiatore deve tenere un apposito registro, che deve essere disponibile per ogni controllo da parte dei competenti organi sul quale deve essere specificato il numero del natante ceduto, il giorno, l'ora di inizio e termine della cessione e le generalità complete con il recapito e il numero di telefono cellulare eventualmente in possesso utili per la rintracciabilità in caso di necessità della persona alla quale viene locato/noleggiato il natante;

e) il locatore/noleggiatore deve consegnare il natante in perfetta efficienza, navigabilità e completo di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza in quanto prescritte per la navigazione entro 300 metri dalla costa e per la navigazione fino a 1000 metri dalla costa;

f) il locatore è tenuto a far visionare al locatario le vigenti norme di sicurezza e le ordinanze del Circondario Marittimo riguardanti la disciplina dei divieti di pesca, le norme riguardanti l'area marina protetta di Miramare e le zone vietate alla navigazione da diporto di cui all'ordinanza n. 8/06 e successive modifiche sulla disciplina della navigazione nella rada di

Trieste. Di tale adempimento deve rimanere traccia scritta su apposito modulo che dovrà essere firmato dall'utente;

g) l'attività può essere effettuata ogni giorno negli orari destinati alla balneazione in condizioni meteomarine assicurate. In caso di previsioni negative la stessa deve essere sospesa. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteo è fatto obbligo al locatore/noleggiatore di far rientrare le unità;

h) i piccoli natanti da diporto a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela con velatura in opera non superiore a mq. 4 devono essere locati ai maggiori degli anni 14;

i) il locatore/noleggiatore deve sempre tenere approntata un'unità dotata di salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza che può essere utilizzata anche in caso di necessità di rientro di urgenza per avverse condizioni meteo;

k) detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di struttura balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia, a remi od a pedali, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa in quanto ha l'obbligo di attivare un servizio di salvamento. In tal caso i suddetti mezzi possono essere utilizzati solo negli orari destinati alla balneazione e con condizioni meteomarine favorevoli.

ART. 13 CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti sono tenuti a delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza 20 metri. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
 - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti nella zona interessata;
 - c) delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare destinata alla balneazione;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile redatto, oltre che in italiano, in più lingue straniere tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recante le seguenti diciture "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
3. Aree in concessione per stabilimenti balneari.

3.1 Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare il noleggio di natanti di cui al precedente para. 1, nell'ambito della concessione, devono realizzare i corridoi di lancio di cui al precedente para.2;

3.2. in particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione;

3.3. l'avvenuto posizionamento del corridoio di lancio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Capitaneria di Porto di Trieste.

4. Norme di comportamento:

4.1. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi;


4.2. le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

4.3. E' vietato ormeggiarsi all'interno dei corridoi di lancio.

5. CORRIDOI DI LANCIO PER KITE SURF

5.1. Nelle zone di mare destinate alla balneazione l'atterraggio e la partenza dei kite-surf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio che devono essere installati lungo un fronte battigia non inferiore a 30 metri, che si sviluppa verso il largo per una distanza di 100 metri dalla stessa fino al raggiungimento di un'ampiezza non inferiore ad 80 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:

mt. 400



5.2. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;

5.3. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;

5.4. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri deve essere di colore arancione

ed avente un diametro di 80 centimetri con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;

5.5.ogni gavitello deve riportare la dicitura "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO DIVIETO DI BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, redatto, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno;

5.6.il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

6. CIRCOLAZIONE DEI KITE-SURF NEI CORRIDOI:

6.1.Quando i fondali lo consentono la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; viceversa, in caso di bassi fondali, il corridoio sarà attraversato a piedi di corsa;

6.2. Nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;

6.3. L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

6.4. All'interno dei corridoi è tassativamente vietata la balneazione.

7. REGOLE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE:

7.1 Quando due unità kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kitesurf; quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kitesurf;

7.2. Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravvento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;

7.3. Quando un'unità kitesurf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 14
DEROGHE**

1. La Capitaneria di Porto di Trieste potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

**ART.15
DISPOSIZIONI FINALI**

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

3. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o violazione di norme specifiche, ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
- a) dall'articolo 1164 comma 1 del Codice della Navigazione per inosservanza di norme sui beni pubblici, ovvero per i casi indicati nell'articolo 2.1. lettera a-b-c nonché per i restanti commi del medesimo articolo 2 e dell'articolo 4 della presente Ordinanza qualora l'infrazione venga commessa dai concessionari delle strutture balneari. Comunque per tutti quei casi dove anche le azioni perpetrate per sole finalità turistico-ricreative la violazione è commessa a fini di lucro;
 - b) dall'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione per inosservanza di norme sui beni pubblici, ovvero per i casi indicati nell'articolo 2 della presente Ordinanza qualora l'infrazione venga commessa dai Comuni e per i casi indicati dall'art. 3 qualora esuli lo scopo di lucro;
 - c) degli articoli 53 e 55 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 per le infrazioni commesse con unità da diporto e per violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della presente Ordinanza;
 - d) Decreto 29 luglio 2008, n. 146 per le violazioni commesse in contrasto a quanto disposto dal regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto approvato con D.Lgs. 171/2005;
 - e) dall'articolo 673 del Codice Penale per omesso collocamento e/o rimozione dei segnali previsti dall'articolo 2 della presente Ordinanza.
4. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga quella n. 41/2009, in data 20 maggio 2009 ed ogni altra disposizione di altre proprie Ordinanze che dovessero essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo d'ufficio, agli albi dei Comuni rivieraschi di Trieste, Duino Aurisina e Muggia, sul sito internet www.trieste.guardiacostiera.it nella sezione ordinanze e deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.

Trieste, 19 maggio 2010

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Capitano di Vascello(CP) Antonio BASILE



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"